



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO
DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Andrea Senatori, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato "Tunisia-Fondo di coordinamento e gestione programmi", AID 10990/03/3, deliberato con delibera del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 34 del 28 Marzo 2019.

E

La Sig.ra Stefania Fantuz, cittadina italiana, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domicilio/residenza fiscale nel Comune di [REDACTED], Provincia di [REDACTED], documento di identità passaporto n. [REDACTED], rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, residente in [REDACTED], [REDACTED]

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente contratto viene stipulato a seguito del processo di selezione per il bando 05/AICSTUNISI/2021, pubblicato in data 17/05/2021, dal quale la Dott.ssa Fantuz è risultata vincitrice. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel succitato bando (cfr. art.4 del presente contratto). 4 F

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati n.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. Il Dott.ssa è impiegato/a nella funzione di *Responsabile del coordinamento e gestione di programmi di sviluppo rurale in Tunisia e Libia*, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/*Job description* in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Tunisi sito a Tunisi, in Tunisia.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un periodo di 12 (dodici) mesi, dal 24/08/2021 al 23/08/2022, rinnovabile fino ad un massimo di 48¹ (quarantotto) mesi totali.

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.


La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostitutiva.

ART. 4

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Alla Dott.ssa Stefania Fantuz è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dal prospetto allegato.

2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel prospetto allegato². 

¹ Secondo l' Art. 6-4 paragrafo 2 del codice del lavoro tunisino il contratto a tempo determinato può essere concluso tra le parti a condizione che la durata non superi i quattro anni, compresi i rinnovi.

² In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 13 mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.

4. Nel caso in cui il collaboratore venga autorizzato a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile dall'Italia³ a causa dell'impossibilità di potersi recare presso la Sede AICS di Tunisi per motivi legati alle misure nazionali ed internazionali per il contenimento del COVID 19, oppure per altri eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità delle parti, il trattamento economico per tale periodo non includerà le componenti retributive legate alla permanenza nel Paese oggetto dell'incarico, ovvero l'indennità determinata sulla base del costo e qualità della vita e la maggiorazione determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.


2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.

3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore⁴.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché conviventi e a carico.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) 

³ Paese di residenza diverso dai Paesi oggetto dell'incarico

⁴ Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

ART. 8
VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9
FERIE

1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi⁵, su base annuale

2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10
ASSENZA PER MALATTIA

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato il periodo di 60 giorni, la malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11
CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

Secondo quanto previsto dalla normativa locale:

1. La donna impiegata ha diritto all'occasione del parto ad un periodo di riposo di

⁵Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).

trenta (30) giorni. Questo periodo può essere propagato ogni volta di 15 giorni sulla presentazione del certificato medico.

2. Il coniuge impiegato ha diritto a un giorno di ferie retribuito ad ogni nascita.

Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.

ART. 12 PERMESSI RETRIBUITI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale⁶ e ove le risorse finanziarie lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14 DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Tunisi durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

y *

⁶ Secondo quanto previsto dall'art.90 del codice del lavoro tunisino, le ore supplementari a quelle previste contrattualmente come ordinarie, devono essere retribuite con una maggiorazione del 25% fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali e fino al 50% al di là delle 48 ore. In totale non possono comunque superare le 60 ore di lavoro settimanali.

ART. 15

INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci)giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

5. Se la Sede estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:

- licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione
- licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso
- abbassamento del grado
- la retrocessione scatto
- la revocazione definitiva.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
- c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
- d) falsa attestazione di presenza in servizio;
- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;
- h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
- j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendo farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17 LIMITI DI ETÀ'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 67 (sessantasettesimo) anno di età.

ART. 18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE


1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Data,10/08/2021


Il Prestatore di lavoro

Stefania Fantuz



Il Titolare della Sede estera

Andrea Senatori



Allegati:

1. *Job description*/termini di riferimento
2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;
3. Richiesta del prestatore di lavoro di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87;
4. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);

TUNISIA - FONDO DI COORDINAMENTO E GESTIONE PROGRAMMI - AID 10990

DETERMINA A CONTRARRE

L' AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SEDE DI TUNISI

- VISTI la legge 125/2014 che istituisce l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il decreto n.113 del 22.07.2015 che approva lo statuto dell'Agenzia;
- VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i;
- VISTO l'art.7 comma 6 del decreto legge 227 del 2012 che consente al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a condizione che non esistano localmente le professionalità richieste, di conferire incarichi temporanei di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'art.6 comma 7 e art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, all'art. 1 comma 56 della legge 266/2005, art. 61, commi 2 e 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e in deroga alle disposizioni di cui agli art. 7, commi 6 e 6-bis e all'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera c);
- VISTO l'art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Capo III;
- VISTA la legge n.145/2018;
- VISTA la delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19.11.2019 che ha approvato "Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto AICS";
- VISTA la Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 recante oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni";
- VISTA la delibera del Direttore AICS n° protocollo 13302 del 28.11.2016 con cui è stato approvato il finanziamento dell'iniziativa "Tunisia- Fondo di coordinamento e gestione programmi - AID 10990" e la delibera del Direttore AICS n.58 del 08/09/2017 con cui è stato rifinanziato il fondo per un ammontare complessivo di 740.000,00 Euro;
- VISTA Messaggio AICS Roma 20257 del 16/07/2021 con cui si approva la VNO del fondo in loco;
- CONSIDERATO che si è reso necessario individuare, tramite bando di selezione pubblicato sul sito ufficiale dell'AICS con scadenza il 10.06.2021, una figura professionale avente funzioni di Responsabile del coordinamento e gestione di programmi di sviluppo rurale in Tunisia e Libia;



TENUTO CONTO	delle risultanze del suddetto avviso di ricerca personale come da verbale della Commissione di Valutazione in base al quale la Dott.ssa Stefania Fantuz è risultata prima classificata;
CONSIDERATO	che la Dott.ssa Stefania Fantuz è in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e affidabilità per svolgere l'incarico;
CONSIDERATA	la temporaneità della prestazione;

DETERMINA

- Di affidare alla Dott.ssa Stefania Fantuz l'incarico di Responsabile del coordinamento e gestione di programmi di sviluppo rurale in Tunisia e Libia tramite Contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS dal 24.08.2021 - 23.08.2022.
- Di precisare che:
il fine che s'intende perseguire con la spesa in oggetto è garantire un adeguato livello di efficienza nella realizzazione delle attività previste dai programmi "Tunisia - fondo di coordinamento e gestione programmi AID 10990" e "Fondo assistenza, gestione e coordinamento per la stabilizzazione della Libia" - AID 11245
 - i termini dell'accordo con il collaboratore sono definiti tramite un Contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS che provvede a stabilire le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità in caso di inadempimento;
 - il collaboratore viene prescelto alla luce delle risultanze dell'avviso di ricerca personale pubblicato sul sito dell'AICS e in scadenza il 10.06.2021, nonché del possesso da parte del collaboratore in parola di requisiti di comprovata professionalità e affidabilità;
 - si autorizza la spesa per la retribuzione lorda (inclusiva delle indennità e delle maggiorazioni lorde) da corrispondere alla Dott.ssa Fantuz, che per l'intero periodo ammonta ad Euro € 123.447,48 e che tale retribuzione comporta oneri contributivi e previdenziali a carico dell'amministrazione pari a Euro 18.634,17;
 - La spesa relativa alla prestazione oggetto del presente provvedimento graverà sui fondi in loco del Programma AID 10990 per l'esercizio finanziario 2021 e 2022.

Tunisi, 09.08.2021



Il Rappresentante
Andrea Senatori

Andrea Senatori



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

SEDE REGIONALE DI TUNISI

TERMINI DI RIFERIMENTO PER L'INCARICO DI

“Responsabile del coordinamento e gestione di programmi di sviluppo rurale in Tunisia e Libia”

Obiettivo dell'incarico: la collaboratrice sarà incaricata di coadiuvare la sede Regionale AICS di Tunisi nella gestione e il coordinamento delle iniziative di cooperazione internazionale finanziate dalla cooperazione italiana o attraverso altre fonti di finanziamento (MAECI, UE) nei settori dello sviluppo rurale in Tunisia e Libia, sul canale bilaterale e multilaterale, nelle loro fasi di identificazione, programmazione, formulazione - finanziamento, realizzazione e valutazione.

Descrizione dell'incarico: Sotto la supervisione del Titolare e della Vice Titolare della Sede Regionale dell'AICS di Tunisi, l'esperta svolgerà le seguenti mansioni:

- supervisionare, coordinare e monitorare il raggiungimento dei risultati attesi delle iniziative a sostegno dello sviluppo rurale (agricoltura, pesca, sviluppo socio-economico delle aree rurali), realizzate dall'AICS in Tunisia e Libia.
- promuovere il coordinamento e le sinergie tra tutte le iniziative nel settore dello sviluppo rurale realizzate dall'AICS in Tunisia e Libia.
- assistere e coadiuvare la sede regionale AICS di Tunisi nei negoziati intrapresi con le locali autorità per la realizzazione del nuovo Memorandum d'Intesa di cooperazione tra Italia e Tunisia 2021-2023, nel settore di propria competenza.
- assistere e coadiuvare la sede regionale AICS di Tunisi nell'identificazione e formulazione delle iniziative finanziate attraverso il bilancio della cooperazione italiana nel settore dello sviluppo rurale previste dalla Programmazione annuale per la Tunisia e la Libia o realizzate attraverso altre fonti di finanziamento (MAECI, UE).
- assistere e coadiuvare i negoziati intrapresi dalla Sede regionale AICS di Tunisi con le locali autorità e Organizzazioni Internazionali per l'elaborazione di accordi relativi ai programmi di cooperazione nel settore sviluppo rurale previste dalla Programmazione annuale per la Tunisia e la Libia.
- contribuire alla corretta ed efficace esecuzione dei Protocolli intergovernativi e degli Accordi con le Organizzazioni Internazionali che regolano le iniziative in corso in Tunisia e in Libia nel settore dello sviluppo rurale (verificare le condizioni necessarie all'erogazione del contributo italiano, assicurarsi che siano rispettate le modalità di esecuzione e di controllo previste, gestire gli aspetti procedurali legati a eventuali proroghe ed emendamenti).
- garantire il monitoraggio diretto e/o in remoto delle iniziative nel settore dello sviluppo rurale realizzate in Tunisia e in Libia, anche tramite visite di campo, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dell'area/Paese beneficiario.
- gestire, di concerto con il responsabile amministrativo della sede regionale AICS di Tunisi, i fondi in gestione diretta disponibili sui vari progetti e programmi di sviluppo rurale (predisposizione dei Termini di Riferimento per forniture, servizi, consulenze, svolgimento della funzione di Responsabile Unico di


Procedimento per l'acquisizione di forniture relative ai settori di propria competenza, verifica della corretta realizzazione dei servizi richiesti, ecc.).

- contribuire, in collaborazione con il responsabile della comunicazione, alla visibilità delle iniziative della Sede realizzate in Tunisia e in Libia nel settore dello sviluppo rurale.
- promuovere il coordinamento con le locali Delegazioni dell'Unione Europea in Tunisia e in Libia (quest'ultima temporaneamente basata in Tunisia) nel settore dello sviluppo rurale, partecipando alle riunioni settoriali, redigendo la documentazione di aggiornamento abitualmente richiesta, monitorando le eventuali opportunità di finanziamento.
- verificare che l'esecuzione delle procedure di procurement da parte delle controparti locali nell'ambito delle iniziative bilaterali del settore dello sviluppo rurale in Tunisia siano svolte in conformità con le disposizioni dei vari Protocolli intergovernativi che regolano le iniziative e la legislazione tunisina in vigore (analisi dei Documenti di Gara d'Appalto, degli Avvisi di Gara d'Appalto, dei rapporti di valutazione delle offerte e delle proposte di aggiudicazioni provvisorie, ai fini del rilascio del Nulla Osta da parte italiana)
- fornire assistenza tecnica alle controparti locali nell'implementazione delle iniziative di sviluppo rurale in Tunisia e Libia.
- rappresentare la cooperazione italiana nell'ambito delle riunioni tecniche dei comitati di gestione dei programmi finanziati dall'AICS in Tunisia e Libia.
- partecipare alle attività di coordinamento dei donatori presenti in Tunisia e in Libia nel quadro di tavoli tematici settoriali.
- partecipare a conferenze, seminari o altre iniziative attinenti le tematiche e i settori di riferimento.
- assistere il Titolare ed il Vice Titolare della Sede e il personale della sede regionale AICS Tunisi nella predisposizione di studi, analisi e valutazioni settoriali e predisporre le necessarie e correlate comunicazioni ufficiali.
- elaborare rapporti periodici sull'avanzamento dei programmi finanziati dalla cooperazione italiana e sull'azione promossa e discussa dalla comunità internazionale nei vari tavoli tecnici e di coordinamento.
- Pur non essendoci attualmente in Algeria e Marocco iniziative AICS in corso nel settore in argomento, la posizione richiede la disponibilità della collaboratrice ad effettuare missioni e ad occuparsi di eventuali future iniziative AICS da realizzarsi nei due Paesi.

Nell'espletamento delle sue funzioni, la collaboratrice dovrà coordinare il lavoro del personale reclutato localmente e che opera nello stesso settore presso la Sede regionale AICS di Tunisi.

Data, 10.08.2021

Il Prestatore di Lavoro

Stefania Fantuz


Alla
**Agenzia Italia per la Cooperazione allo
Sviluppo**
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione della residenza fiscale

La Sottoscritta Stefania Fantuz

cittadina Italiana, nata a [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

comunica che la propria residenza fiscale è la seguente:

COMUNE [REDACTED]

PROV. [REDACTED]

[REDACTED]

C.A.P. [REDACTED]

RECAPITO TELEFONICO [REDACTED]


TELEFONO CELLULARE [REDACTED]

MAIL: [REDACTED]

Documenti allegati:

- SE RESIDENTE FISCALE IN ITALIA Fotocopia della tessera sanitaria, comprensiva di attribuzione del numero di codice fiscale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Data, 10.08.2021

Firma


Alla
**Agenzia Italia per la Cooperazione allo
Sviluppo**
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

DICHIARAZIONE


La Sottoscritta Stefania Fantuz cittadina Italiana, nato a [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

**richiede di essere assoggettata a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87
(Art. 5 Assicurazioni Previdenziali del Contratto)**

Data, 10/08/2021

Firma

Handwritten signature of Stefania Fantuz in cursive script, written over a horizontal dotted line.

Calcolo del compenso lordo spettante a		Fantuz 2021			
		dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>		24/08/21	31/12/21	127	4,23
<i>durata rinnovo</i>				0	0,00
<i>totale</i>				127	4,23
<i>Salario lordo mensile</i>					6.481,00
<i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i>					3.806,29
<i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i>					43.549,53
compenso lordo					43.549,53
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)			35.492,88		
imponibile INPS/INAIL			27.436,23		
Contributo INPS - selezionare: <input type="text" value="32,30%"/>		8,84%	-2.425,36		-2.425,36
imponibile Irpef			33.067,52		
imposta lorda			8.885,66		
altre detrazioni (art. 13 Tuir)			-282,95		
Ulteriori detrazioni			-362,04		
detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")			-		
Irpef netta					-8.240,67
addizionale regionale*					-406,73
addizionale comunale*					-66,14
compenso netto totale					32.410,63
compenso netto mensile					7.656,00
Costo per l'Amministrazione:					
compenso lordo (A)					43.549,53
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%				137,18
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%				6.436,54
Consulenza (E)					
totale costo per il Programma (A + C + D + E)					50.123,25

Calcolo del compenso lordo spettante a		Fantuz 2022			
		dal	al	gg	mesi
durata del contratto		01/01/22	23/08/22	233	7,77
durata rinnovo				0	0,00
totale				233	7,77
Salario lordo mensile					6.481,00
Indennità + maggiorazione lorda mensile					3.806,29
lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)					79.897,95
compenso lordo					79.897,95
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)			65.116,86		
imponibile INPS/INAIL			50.335,77		
Contributo INPS - selezionare: <input type="text" value="32,30%"/>		8,84%	-4.449,68		-4.449,68
imponibile Irpef			60.667,18		
imposta lorda			19.543,54		
altre detrazioni (art. 13 Tuir)			-		
Ulteriori detrazioni			-		
detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")			-		
Irpef netta					-19.543,54
addizionale regionale*					-746,21
addizionale comunale*					-121,33
compenso netto totale					55.037,19
compenso netto mensile					7.086,00
Costo per l'Amministrazione:					
compenso lordo (A)					79.897,95
Contributo INAIL a carico committente (C)		0,50%			251,68
Contributo INPS a carico committente (D)		23,46%			11.808,77
Consulenza (E)					
totale costo per il Programma (A + C + D + E)					91.958,40

Alla
**Agenzia Italia per la Cooperazione allo
Sviluppo**
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione dei familiari a carico

La Sottoscritta Stefania Fantuz

cittadina Italiana, nata a [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

comunica di avere a carico i seguenti familiari:

MARITO/MOGLIE:

NOME:

COGNOME:

DATA DI NASCITA:

FIGLI:

NOME: [REDACTED]

COGNOME: [REDACTED]

DATA DI NASCITA: [REDACTED]


NOME:

COGNOME:

DATA DI NASCITA:

Data, 10/08/2021

Firma



**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Regolamento (UE) 2016/679, art. 13

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS), che, nel caso specifico, opera per il tramite la Sede estera AICS di Tunisi, 1 Rue de Florance – Mutuelle Ville – 1082 – Tunis, Tunisia; Tel. +216.71.893.144 – e-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it.
2. L'AICS dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti: Via Salvatore Contarini, 25 – 00135 - Roma; Tel. +39 06 32492; pec: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione della figura professionale ricercata e al fine di gestire i dati per la tenuta del rapporto di lavoro.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato.
6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni dell'AICS. Con la firma della presente informativa, l'interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle competenti autorità locali o italiane per la loro verifica.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione anticipata. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile della protezione dei dati dell'AICS ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati dell'AICS. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o all'autorità giudiziaria.

Tunisi, 10/08/2021

Firma dell'interessato per presa visione e accettazione

.....
